



Alcune considerazioni del Decano della Rota S.E. Mons. Antoni Stankiewicz sul discorso di Benedetto XVI per l'apertura dell'anno giudiziario

### L'interpretazione canonica nel "sentire cum Ecclesia"

**N**ella sua allocuzione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario al Tribunale della Rota Romana, Benedetto XVI ha parlato dell'interpretazione della legge canonica e della sua importanza per una corretta applicazione del diritto. Sull'argomento proponiamo alcune considerazioni del Decano della Rota, S.E. Mons. Antoni Stankiewicz, gentilmente concesse nell'ambito dei corsi dello Studium Rotale.

Per quanto riguarda la materia dell'interpretazione della legge da parte del giudice, nel Codice abbiamo il can. 16, §. 3 che si riferisce proprio all'interpretazione a modo di sentenza giudiziale che, come quella fatta per atto amministrativo, non ha forza di legge e obbliga soltanto le persone e dispone delle cose per cui è stata data.

Il can. 17 chiarisce come le leggi canoniche sono da interpretarsi "secondo il significato proprio delle parole", ma le parole non hanno sempre un senso del tutto univoco: la sentenza interpreta la legge e di qui la grande importanza della questione della "creatività" dell'interpretazione, richiamata dal Romano Pontefice nella sua allocuzione alla Rota all'apertura dell'anno giudiziario. Nell'attività interpretativa è sempre necessario tenere in considerazione il fondamento del diritto canonico.

Lo stesso concetto era stato espresso da Benedetto XVI nel

suo discorso al parlamento tedesco, in riferimento al diritto secolare: la legge giusta, sia civile che canonica, deve essere fondata nel diritto naturale.

Nell'interpretare le norme canoniche non si può prescindere quindi dal diritto divino, naturale e rivelato, e dai fondamenti teologici del diritto canonico: in questo senso, per questa peculiarità, non appare opportuna ai fini della comprensione del fenomeno una comparazione con i sistemi giuridici degli altri ordinamenti statali.

L'interpretazione della legge canonica trova un limite in quello che è il fondamento stesso del diritto canonico, quindi nel diritto divino e nel Magistero della Chiesa, che non si identifica nelle sole pronunce dogmatiche ma si estende più in generale ai suoi insegnamenti. In questo senso, per la corretta interpretazione delle norme soprattutto in ambito di diritto matrimoniale, hanno di certo grande rilievo le allocuzioni del Romano Pontefice alla Rota.

Quello che è più importante è che nell'interpretazione il massimo rilievo sia dato agli elementi essenziali e fondamentali del diritto canonico, in quanto espressione del diritto divino.

Per questo il Papa nel suo discorso ha esortato non solo i giudici che applicano le leggi e pronunciano le sentenze, ma tutti gli operatori del diritto, ad interpretare la legge canonica nell'ambito del "sentire cum Ecclesia".

L'ermeneutica del diritto canonico è strettamente legata alla concezione stessa della legge della Chiesa.

Il vero diritto è inseparabile dalla giustizia. Il principio vale ovviamente anche per la legge canonica, nel senso che essa non può essere rinchiusa in un sistema normativo meramente umano, ma deve essere collegata a un ordine giusto della Chiesa, in cui vige una legge superiore.

L'interpretazione della legge canonica deve avvenire nella Chiesa. Non si tratta di una mera circostanza esterna, ambientale: è un richiamo allo stesso *humus* della legge canonica e delle realtà da essa regolate. Il "sentire cum Ecclesia" ha senso anche nella disciplina, a motivo dei fondamenti dottrinali che sono sempre presenti e operanti nelle norme legali della Chiesa.

La maturità cristiana conduce ad amare sempre più la legge e a volerla comprendere ed applicare con fedeltà.

Benedetto XVI



**2** **Contributi: F. Ventura**  
Il battesimo nel CIC e nel CCEO, un confronto tra Occidente e Oriente

**3** **Speciale Concistoro**  
I Cardinali e il loro ufficio nell'ambito del diritto della Chiesa

**4** **Segnalazione in libreria**  
M. Nacci: Origini, sviluppi e caratteri del ius publicum ecclesiasticum



## Un'occasione di confronto tra la cultura giuridica latina e quella orientale

### Il sacramento del battesimo nel CIC e nel CCEO

Il battesimo, così come viene trattato nei due Codici, costituisce uno dei tratti peculiari tale da rispecchiare le diverse impostazioni della cultura giuridica latina e di quella orientale. Difatti è mediante il battesimo che si ottiene automaticamente anche il proprio rito, ossia l'appartenenza ad una Chiesa *sui iuris*, ma attraverso lo stesso sacramento il fedele viene anche incorporato in una Chiesa particolare.

L'appartenenza ad una Chiesa *sui iuris*, ottenuta automaticamente mediante il battesimo, non dipende dal rito della celebrazione del sacramento: eppure, parlando del battesimo delle persone che abbiano compiuto i quattordici anni di età, ambedue i Codici stabiliscono che queste possono scegliere liberamente di essere battezzate nella Chiesa latina o in "altra Chiesa rituale di diritto proprio"; in questo caso queste persone apparterranno alla Chiesa che avranno scelto secondo le parole del canone 29 CCEO, secondo cui un tale battezzando viene ascritto alla Chiesa *sui iuris* da lui scelta "ricevendo in essa il battesimo".

Chi non ha ancora compiuto il quattordicesimo anno di età, viene ascritto con il battesimo alla Chiesa rituale dei genitori, se questi sono cattolici e appartengono alla medesima Chiesa *sui iuris*. Se soltanto uno dei genitori è cattolico, il figlio viene ascritto alla Chiesa rituale del medesimo.

Tale principio vale anche per il caso in cui l'unico genitore cattolico sia di rito latino. Benché il CIC non dica nulla riguardo a questo problema, pare che il c. 111, § 1 CIC si riferisca soltanto ai cattolici (cf. CIC 1917 c. 756, § 3; CIC c. 6, § 2). Vale in questo caso anche l'analogia prevista nel CIC c. 19 per colmare le lacune della legge. Anche se il Codice orientale non obbliga i cattolici latini, il CCEO c. 29 costituisce

evidentemente "una legge data per un caso simile".

Se ambedue i genitori sono cattolici, ma appartengono a delle Chiese rituali differenti, in mancanza di un accordo diverso tra di loro, il figlio sarà ascritto mediante il battesimo alla Chiesa *sui iuris* del padre. A questo proposito le formule usate dai due Codici sono in sostanza equivalenti, anche se il canone latino dà maggior rilievo alla possibilità di scelta dei genitori, mentre quello orientale mette l'accento sul fatto che in mancanza di tale accordo prevale l'appartenenza del padre. Se questi genitori "richiedono con volontà concorde" che il figlio venga ascritto alla Chiesa *sui iuris* della madre, egli apparterrà a quella Chiesa rituale.



Anche qui si noti una piccola differenza tra i due canoni: mentre il Codice latino parla di "opzione" dei genitori, quello orientale è più esplicito, perché parla di richiesta, mettendo l'accento sulla manifestazione di volontà. Trattandosi di un atto giuridico, anzi, di un negozio giuridico (accordo), è logico che l'effetto giuridico sia legato non alla volontà in astratto, ma alla sua manifestazione. Tale principio vale anche per l'interpretazione del Codice latino, dato che l'espressione "concordi voluntate optaverint" può essere compresa pure in tal senso e per l'interpretazione si deve tener presente l'intendimento del legislatore che trova la sua espres-

sione autentica nel CCEO c. 29, § 1.

In base a tutto ciò sembra estremamente opportuno regolamentare a livello locale, possibilmente mediante una norma particolare concordata con tutte le Chiese *sui iuris* che hanno la propria gerarchia in un territorio, le formalità di questa dichiarazione dei genitori cattolici di rito diverso e la sua registrazione.

Una tale norma può richiedere, per esempio, che la volontà conforme dei genitori di ascrivere il proprio figlio alla Chiesa rituale della madre debba essere dichiarata per iscritto nella parrocchia del battesimo e che il parroco debba far menzione di questo fatto nel libro parrocchiale dei battezzati (nella rubrica delle osservazioni) e che tale richiesta scritta debba esser conservata nell'archivio della parrocchia. Una questione speciale a questo riguardo può emergere nel caso in cui i genitori vogliano prendere delle decisioni diverse sull'appartenenza "rituale" dei singoli figli. Il problema si presenta, praticamente, soprattutto quando i genitori abbiano intenzione di seguire il principio secondo cui i figli vengono ascritti alla Chiesa rituale del padre e le figlie a quella della madre. Tale regola vigeva storicamente, per esempio, presso i cattolici di rito ucraino.

Benché l'unità della pratica religiosa della famiglia sia un valore speciale da favorire secondo il Concilio Vaticano II (OE 21), ciò non di meno l'ascrizione diversa dei figli della stessa famiglia rimane possibile, perché il Codice orientale non parla di decisione sull'appartenenza ad una certa Chiesa *sui iuris* della "prole", ma del figlio (al singolare).

In definitiva, il sacramento del battesimo, così come è trattato nei Codici, ci riporta il differenziale stilistico e non solo che, nonostante il trascorrere del tempo, marca ancora le due culture e ribadisce la necessità della permanenza delle due codificazioni.

**Francesco Ventura**



## Speciale Concistoro, 18-19 febbraio 2012

### I Cardinali e il loro ufficio nel diritto della Chiesa

Si è svolto lo scorso 18 febbraio in Vaticano il Concistoro durante il quale Benedetto XVI ha creato 22 nuovi Cardinali. Cos'è un Concistoro e qual è nella Chiesa la funzione dei Cardinali?

A queste domande risponde il diritto canonico. Già il can. 334 relativo al Sommo Pontefice indica come i Cardinali siano chiamati a coadiuvarlo *in eius munere exercendo*: il compito loro attribuito è dunque innanzitutto quello di ausilio e collaborazione con il Papa nello svolgimento della sua missione a guida della Chiesa.

Anche storicamente il ruolo dei Cardinali nasce come quello di consiglieri e principali collaboratori del Papa nel governo della Chiesa universale: in origine erano i Vescovi delle diocesi suffraganee e alcuni tra i presbiteri e i diaconi di Roma. Fin dal XII sec. il Collegio cardinalizio ha incorporato anche membri residenti fuori Roma.

Il vecchio Codice di diritto canonico del 1917 definiva i Cardinali come costituenti un *Senatum Romani Pontificis*. Il concetto, sebbene con una formulazione diversa, è ripreso nel can. 349 del Codice attuale, dove si parla dei Cardinali quali membri di un *collegium* peculiare, chiamato ad assistere il Romano Pontefice.

Ma i compiti del Collegio cardinalizio sono in realtà più ampi e si possono riassumere in tre principali direzioni:

- a) elezione del Romano Pontefice;
- b) aiuto al Romano Pontefice eletto;
- c) supplenza nel governo della Sede Apostolica vacante.

E' lo stesso can. 349 a stabilire che al Collegio dei Cardinali spetta il compito precipuo di provvedere all'elezione del Romano Pontefice, a norma del diritto peculiare. Le norme da seguire in questa circostanza sono quelle contenute nella Costituzione Apostolica *Universi Dominici Gregis*

di Giovanni Paolo II, così come modificata da ultimo da Benedetto XVI con il Motu Proprio *De aliquibus mutationibus in normis de electione Romani Pontificis*. L'elezione del Romano Pontefice compete ai soli Cardinali, che non abbiano ancora compiuto l'ottantesimo anno di età.

L'assistenza e l'aiuto al Romano Pontefice è ugualmente una prerogativa che compete ai Cardinali, sia collegialmente quando sono convocati insieme per trattare questioni di maggiore rilevanza, sia come singoli, dal momento che tutti svolgono diversi uffici per la cura ordinaria della Chiesa.

Per questo importante ruolo che svolgono nella Chiesa, già Papa Sisto V nella Costituzione Apostolica *Postquam Verus* del 1586 definiva i Cardinali *veri cardines (...), clarissima Ecclesiae lumina, templi Dei bases*.

A norma del can. 350, il Collegio dei Cardinali è distinto in tre ordini: episcopale, presbiterale e diaconale. A detti ordini corrisponde una diversità di assegnazione di titoli (ad ogni Cardinale è infatti assegnato un titolo o una diaconia, tranne ai Patriarchi delle Chiese orientali che conservano il titolo della rispettiva sede patriarcale).

I Cardinali vengono scelti liberamente dal Romano Pontefice, tra uomini che siano costituiti almeno nell'ordine del presbiterato, distin-

ti per dottrina, costumi, pietà e prudenza *in modo eminente* (da qui l'appellativo di *eminenza* con cui vengono chiamati).

Il Collegio cardinalizio è presieduto dal Cardinale Decano (can. 352), che non ha tuttavia nessuna potestà di governo sugli altri Cardinali, ma è piuttosto considerato quale *primus inter pares*.

Il modo principale attraverso cui i Cardinali prestano il loro aiuto al Romano Pontefice con un'attività collegiale è il Concistoro.

Per trattare di qualche questione grave, che tuttavia si verifica comunemente, o per compiere determinati atti della massima solennità, viene convocato un Concistoro ordinario. Quando lo suggeriscono peculiari necessità della Chiesa o è necessaria la trattazione di questioni particolarmente gravi, viene indetto un Concistoro straordinario.

Ulteriore compito precipuo del Collegio cardinalizio è l'esercizio del governo della Chiesa universale durante la vacanza della Sede Apostolica. Ai sensi del can. 359, compete ai Cardinali solo la potestà che viene loro espressamente conferita dal diritto: in effetti il Collegio cardinalizio in caso di vacanza non si sostituisce al Sommo Pontefice, ma si limita ad un intervento di supplenza. Il can. 335 in proposito specifica come mentre la Sede è vacante o totalmente impedita, è preclusa qualsiasi modifica nel governo della Chiesa universale.

**Alessio Sarais**





Nella collana "Corona Lateranensis" della L.U.P.

### Matteo Nacci: Origini, sviluppi e caratteri del jus publicum ecclesiasticum

Il presente studio si propone di analizzare le origini, gli sviluppi e i caratteri del *ius publicum ecclesiasticum*, una peculiare branca del diritto canonico i cui contenuti, metodi e finalità si sono modificati in ragione dei mutamenti sociali, politici e culturali susseguitisi nel corso della storia.

Questa disciplina canonistica costituisce una 'tappa obbligata' sia per l'operatore pratico del diritto ai fini di una corretta strutturazione e regolamentazione dei rapporti giuridici Chiesa/Stato; sia per il teorico del diritto, qualora voglia bene comprendere la peculiare 'cifra' dell'ordinamento giuridico canonico e del suo complesso diritto.

L'opera, divisa in tre capitoli (di cui il secondo particolarmente


approfondito), intende ripercorrere e presentare in modo sintetico la dottrina dei cinque maggiori teorici del "Diritto pubblico ecclesiastico" della c.d. Scuola curiale romana: Giovanni Soglia, Camillo Tarquini, Felice Cavagnis, Alfredo Ottaviani e Pietro Gasparri. Il testo, anche attraverso un abbondante apparato critico, riportante i testi di riferimento, permette di farsi una chiara idea della dottrina dei singoli autori esaminati, soprattutto in ciò che li collega ed in quanto li differenzia reciprocamente.

\*\*\*\*\*

L'autore, Matteo Nacci, insegna attualmente "Storia delle fonti e della scienza del diritto canonico" e "Storia delle istituzioni di diritto canonico" presso la Pontificia U-



niversità Lateranense (Città del Vaticano) dove ha conseguito il dottorato in diritto canonico, dopo la laurea in giurisprudenza all'Università di Firenze, con tesi sulla consuetudine, ed il dottorato di ricerca in filosofia del diritto con indirizzo canonistico.



### [www.iuscanonicum.it](http://www.iuscanonicum.it) è il sito web del diritto canonico

Unico nel suo genere, il sito si propone di mettere insieme, oltre ad un quadro sistematico sull'organizzazione giuridica della Chiesa cattolica e sulla sua struttura istituzionale, una serie di approfondimenti sugli argomenti di maggiore attualità e interesse in materia di diritto canonico.

Il sito vuole essere un luogo di confronto per lo **sviluppo di idee e ricerche in materia di diritto canonico, con rigore scientifico e assoluta fedeltà al Magistero della Chiesa.**

Nella **SEZIONE CONTRIBUTI** è possibile trovare e scaricare articoli e approfondimenti sugli argomenti di maggiore interesse e di attualità su specifici temi canonistici.

Nella **SEZIONE GIURISPRUDENZA** si trovano le sentenze ecclesiastiche e civili in materia di diritto canonico e rapporti con la Chiesa.

Nella **SEZIONE LIBRERIA** segnaliamo testi e pubblicazioni interessanti nell'ambito del diritto canonico, con le recensioni e i commenti sui contenuti.

Nella **SEZIONE EVENTI** sono segnalati convegni, seminari e altri appuntamenti per l'approfondimento e l'aggiornamento sulla materia.

Attraverso la nostra **newsletter** si può rimanere sempre informati sulle attività e le novità pubblicate sul sito.

[www.iuscanonicum.it](http://www.iuscanonicum.it) è un libero sito di divulgazione e di confronto di idee che non ha alcun carattere ufficiale, nè è legato alla gerarchia ecclesiastica o a movimenti religiosi. I contenuti del sito e della newsletter vengono aggiornati senza una periodicità fissa e non rappresentano un prodotto editoriale ai sensi della legge 7 marzo 2001, n. 62.

Per leggere il testo completo degli articoli, per gli approfondimenti e per iscriverti alla newsletter collegati subito al sito web

[www.iuscanonicum.it](http://www.iuscanonicum.it)